

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE RELATIVE ALL'AREA CHIRURGICA E RELATIVE ALL'AREA ANESTESIOLOGICA

TRA

L'Ospedale Generale di Zona "Moriggia-Pelascini" Italia Hospital S.p.A. (di seguito denominato Ospedale) con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 87 e sede operativa in Gravedona ed Uniti (CO) Via Pelascini n. 3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05780911003, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Carla Nanni, domiciliata per la carica presso detta sede legale

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito denominata ASST) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

PREMESSO CHE

- l'ASST e l'Ospedale di Gravedona ed Uniti hanno stipulato un accordo quadro di collaborazione – Sistema Sociosanitario Valchiavenna e Alto Lario;
- l'ASST ha chiesto la disponibilità dell'Ospedale all'espletamento di prestazioni medico specialistiche di anestesia e rianimazione nonché di prestazioni inerenti l'area chirurgica da parte di personale Dirigente Medico dipendente dello stesso;
- gli Enti si riservano espressamente di riesaminare il contenuto del presente contratto alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L' Ospedale assicura l'erogazione di prestazioni medico specialistiche di area chirurgica e di area anestesioLOGICA a favore dell'ASST- presidio Ospedaliero di Chiavenna, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ART. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività

La convenzione sarà attivata dai responsabili dei dipartimenti interessati (Chirurgico, e Emergenza/Urgenza) dell'ASST, sulla base della programmazione dell'attività chirurgica, secondo le necessità mensili, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 3 – Compensi

Per l'attività di cui trattasi verranno riconosciuti i seguenti compensi:

- a) compenso orario di Euro 80,00;
- b) rimborso spese viaggio chilometriche, dall'Ospedale di Gravedona ed Uniti all'Ospedale di Chiavenna e ritorno, pari a 1/5 del prezzo della benzina per chilometro percorso.

ART. 4 – Fatturazione

L'Ospedale fatturerà le prestazioni erogate mensilmente, sulla base della presentazione di specifica distinta degli accessi effettuati.

L' ASST che fruisce dell'attività specialistica in argomento, dovrà accreditare gli importi dovuti all'Ospedale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 5 - Assicurazione

L' ASST garantisce idonea copertura assicurativa per i danni arrecati dai consulenti in occasione dell'attività di consulenza, con esclusione di rivalsa nei confronti degli stessi, escluso il caso di dolo o colpa grave. E' in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ospedale.

L' ASST garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Ospedale.

ART. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale con possibilità di rinnovo.

ART. 7– Recesso Anticipato

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 10 gg. da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata al rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata.

ART. 8 – Eventuali variazioni e rinnovo

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le parti con un congruo anticipo rispetto alla naturale scadenza.

ART. 9 - Privacy

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza dei dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi , pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al decreto legislativo 196/2003 e smi nonché

del GDPR (Regolamento UE 679/2016) e ad adottare le misure adeguate di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta la designazione dell'Ospedale quale responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del menzionato Regolamento.

ART. 10 – Codice Etico

I soggetti sottoscrittori della presente convenzione, si impegnano al rispetto dei reciproci Codici Etici la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

ART. 11 – Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo il Foro di Sondrio, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 12– Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 13 – Imposta, Registrazione e Bollo

La presente convenzione è:

- esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/4/1986 n. 131.
- soggetta, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'Ospedale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

**OSPEDALE GENERALE DI ZONA
"MORIGGIA-PELASCINI" ITALIA HOSPITAL S.P.A**

Il Direttore Generale
(dott.ssa Carla Nanni)

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO**

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carlo Maria Iacomino)

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.